

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CERVED GROUP S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE (I) DI CERVED GROUP S.P.A. IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A.; E (II) DI CONSTIT ITALIA S.P.A. IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, il “**Progetto di Fusione**”) che prevede:

- ✓ la fusione per incorporazione in Cerved Information Solutions S.p.A. (di seguito, “**CIS**” o “**Società Incorporante**”) di Cerved Group S.p.A. (di seguito, “**CG**” e tale fusione, di seguito, la “**Prima Fusione**”) e, successivamente all'efficacia della Prima Fusione,
- ✓ la fusione per incorporazione in CIS di Constit Italia S.p.A. (di seguito, “**Constit**” e tale fusione, di seguito, la “**Seconda Fusione**” e, insieme alla Prima Fusione, l’“**Operazione**”)

ed in particolare è volta ad illustrare la Prima Fusione, unica fase dell'Operazione nella quale è coinvolta CG.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 2501-*septies* del codice civile presso la sede legale di CIS, CG e Constit nonché Borsa Italiana S.p.A., unitamente al Progetto di Fusione, alle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2017 delle società partecipanti alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione. Presso le predette sedi sociali saranno inoltre depositati i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle società partecipanti all'Operazione, con le relazioni degli amministratori e la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile in relazione alla Seconda Fusione.

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

1.1 Illustrazione delle modalità di attuazione della possibile tempistica della Prima Fusione

CG è una società interamente posseduta da CIS, che sulla stessa esercita altresì attività di direzione e coordinamento.

Pertanto, la Prima Fusione, descritta nel Progetto di Fusione predisposto congiuntamente dai Consigli di Amministrazione di CIS, CG e Constit, può essere eseguita secondo la procedura semplificata prevista dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile. Si precisa, altresì, al riguardo, che in relazione all'Operazione che si propone di realizzare non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile in quanto non è stato fatto ricorso all'indebitamento per acquisire il controllo di alcuna delle società partecipanti all'Operazione.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza dell'Operazione, [fatta eccezione per la clausola relativa al capitale sociale. Il capitale sociale di CIS infatti sarà aumentato per consentire l'emissione di nuove azioni ordinarie di CIS da attribuire in concambio delle azioni Consit detenute dagli azionisti Consit diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all'efficacia della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG) secondo il rapporto di cambio stabilito nel Progetto di Fusione per la Seconda Fusione.

Poiché, come consentito dall'articolo 2505, secondo comma, del codice civile, gli statuti di CIS e CG attribuiscono ai rispettivi consigli di amministrazione la competenza a deliberare in merito ad operazioni di incorporazione di società interamente possedute, la decisione di fusione di cui all'art. 2502 del codice civile in merito alla Prima Fusione non sarà sottoposta al vaglio né dell'assemblea degli azionisti di CIS, né dell'assemblea degli azionisti di CG.

Al riguardo, si fa presente, peraltro, che a norma dell'articolo 2505, comma 3 e dell'articolo 2505-*bis*, terzo comma, del codice civile, i soci della Società Incorporante che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro 8 (otto) giorni dal deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile, chiedere che la decisione di approvazione della Prima Fusione da parte della Società Incorporante sia adottata mediante deliberazione dell'assemblea degli azionisti, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ai sensi dell'art. 2503, comma 1, del codice civile, la Prima Fusione potrà essere attuata dopo il decorso del termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, previste *ex* articolo 2502-*bis* del codice civile, delle decisioni dei competenti organi sociali di CIS e CG in merito alla Prima Fusione. Entro il suddetto termine, i creditori di CIS e di CG che vantano crediti anteriori all'iscrizione del Progetto di Fusione nel registro delle imprese o alla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile, potranno fare opposizione a norma dell'articolo 2503 del codice civile.

La Prima Fusione avrà effetto, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile.

Si precisa che CIS procederà alla stipula dell'atto di fusione relativo alla Seconda Fusione solo dopo che la Prima Fusione sarà divenuta efficace.

1.2 Motivazioni dell'operazione

Il gruppo che fa capo a CIS (il "Gruppo") sta procedendo con l'implementazione di un assetto organizzativo differente, e maggiormente aderente alle mutate esigenze ed opportunità.

In particolare, l'Operazione risponde all'esigenza di semplificare l'assetto organizzativo e la struttura societaria del Gruppo e di razionalizzare lo sviluppo e il coordinamento delle risorse.

Inoltre, la riorganizzazione della struttura societaria e delle linee di *business* è volta a consentire a CIS di svolgere le attività svolte da CG e le attività svolte da Consit direttamente, con risparmio di costi per il Gruppo e una migliore efficienza gestionale.

2 INFORMAZIONI IN MERITO AL CONCAMBIO E ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI.

Con riferimento alla Prima Fusione, poiché l'intero capitale sociale di CG è detenuto da CIS, non si farà luogo alla determinazione di un rapporto di cambio, né vi sarà assegnazione di azioni della Società Incorporante in concambio delle azioni di CG, di cui si procederà all'annullamento senza concambio. Pertanto, il Progetto di Fusione, secondo il disposto dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, non reca – rispetto alla Prima Fusione – le indicazioni previste al riguardo dall'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile, né, per le medesime ragioni, si rende necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni prevista all'art. 2501-*sexies* del codice civile.

3. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL' OPERAZIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le attività di CG saranno imputate al bilancio di CIS con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Prima Fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile.

Ai fini fiscali gli effetti della Prima Fusione e della Seconda Fusione decorreranno a far tempo dal primo giorno dell'esercizio sociale della Società Incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Prima Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile.

4. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Per quanto attiene ai riflessi tributari dell'operazione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di CG verranno acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale, ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi.


5. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL' OPERAZIONE

La Prima Fusione non comporta alcuna modificazione nella composizione dell'azionariato e nell'assetto di controllo della Società Incorporante.

*** **

San Donato Milanese, 27 novembre 2017

Cerved Group S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Marco Nespolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Nespolo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.